

CONVENZIONE

TRA

La **Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA)** di Roma, rappresentata dal Rettore, Prof. Francesco Bonini

E

L'**Università degli Studi Roma Tre**, rappresentata dal Rettore, Prof. Luca Pietromarchi

PREMESSO CHE

- Il Dipartimento di Scienze Umane della LUMSA (di seguito Dipartimento di Scienze Umane) e il *Centro di ricerca di Diritto penitenziario e Costituzione - European Penological Center* del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre (di seguito Centro di Ricerca) sono entità accademiche che hanno tra le proprie finalità l'attività di studio, ricerca e formazione, anche in una dimensione internazionale, sulle diverse tematiche connesse all'esecuzione penale e alla presa in carico del reo;
- le Parti riconoscono l'importanza dei luoghi della memoria carceraria, che hanno segnato la storia della penalità, e si riservano in tale ambito di svolgere alcune iniziative comuni, specie per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del territorio di Ventotene-Santo Stefano;
- le Parti sono del pari consapevoli del ruolo positivo che riveste a tal fine il coinvolgimento del "Commissario Straordinario del Governo per il progetto di recupero e valorizzazione dell'ex carcere borbonico dell'Isola di Santo Stefano-Ventotene";
- il Dipartimento di Scienze Umane LUMSA ed il Centro di Ricerca sono più in generale interessati alla programmazione di attività scientifiche e culturali comuni di carattere interdisciplinare sui temi dell'esecuzione della pena;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse sono da considerarsi parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Finalità della convenzione

Le parti ritengono di reciproco interesse avviare una collaborazione, coerentemente con le rispettive finalità istituzionali, al fine di sviluppare ed organizzare al meglio le proprie potenzialità nel campo della ricerca scientifica e della formazione relative all'esecuzione penale, alla psicologia, alla criminologia nonché all'organizzazione ed al *management* dei servizi dell'esecuzione penale.

Art. 3 - Oggetto della collaborazione

Le Parti, in particolare, dichiarano il proprio interesse a collaborare congiuntamente: per il compimento di studi e di ricerche su progetti specifici, anche nella prospettiva della possibile partecipazione a programmi di ricerca e progetti nazionali e/o internazionali; per

la progettazione e la realizzazione di attività didattiche e di formazione rivolte agli studenti; per l'organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari; per la realizzazione di pubblicazioni scientifiche su temi di comune interesse.

I tempi e le modalità di svolgimento delle specifiche attività di cui sopra saranno definiti con scambio di corrispondenza tra le parti che richiamerà la presente convenzione. Il relativo impegno in riferimento alle risorse umane, materiali, strumentali ed economiche sarà specificamente definito per ogni singola iniziativa, nella libertà per ciascuna Parte di decidere se e con quali modalità sostenere tale impegno.

Il riferimento alla collaborazione tra le parti in pubblicazioni scientifiche, seminari, convegni e attività di formazione potrà riguardare esclusivamente le iniziative congiuntamente progettate.

Art. 4 - Oneri connessi all'attuazione della convenzione

Fatto salvo quanto previsto all'art. 3 della presente convenzione, gli oneri finanziari connessi allo svolgimento delle attività oggetto della collaborazione, restano a carico di ciascuno dei contraenti per la propria parte. Per quanto concerne l'Università degli Studi Roma Tre, tali eventuali oneri saranno a carico del *budget* del Dipartimento di Giurisprudenza. Ulteriori finanziamenti che si rivelassero necessari potranno essere reperiti da altre fonti o essere oggetto di stanziamenti decisi di volta in volta in base a progetti specifici e secondo le procedure stabilite dalle due Parti.

Art. 5 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica

I risultati delle attività di ricerca comune resteranno di proprietà delle parti e la loro utilizzazione sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione fra i due contraenti.

Art. 6 - Impegno di reciprocità

Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, il Dipartimento di Scienze Umane LUMSA e il Dipartimento di Giurisprudenza di Roma Tre si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture dipartimentali, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 3, del rapporto collaborativo.

Art. 7 - Responsabili della convenzione

Il Dipartimento di Scienze Umane della LUMSA indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il Prof. Vincenzo Caretti; il *Centro di ricerca di Diritto penitenziario e Costituzione – European Penological Center* del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre indica quale proprio referente e responsabile per la presente convenzione il Prof. Patrizio Gonnella.

Art. 8 - Durata e rinnovo

La presente convenzione ha validità biennale dalla data di stipulazione, a decorrere dalla data della sottoscrizione e potrà essere prorogata di intesa tra le parti tramite comunicazione scritta. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione prima della data di scadenza, mediante comunicazione da notificare formalmente all'altra Parte con congruo anticipo. Le Parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente la convenzione prima della data di scadenza mediante atto da formalizzare per iscritto.

Resta comunque fatto salvo l'impegno delle Parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso e/o dello scioglimento. Qualsiasi modifica e integrazione del presente accordo dovrà essere concordata preventivamente tra le parti e resa operativa per iscritto mediante l'eventuale stipula di un atto aggiuntivo, che entrerà in vigore tra le medesime dopo la reciproca sottoscrizione.

Articolo 9 - Sicurezza e assicurazione

Le parti garantiscono di attenersi alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Ciascuna parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra parte.

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale, docente e non docente, nonché dei discenti/studenti chiamati a frequentare, in attuazione del presente accordo, le sedi dell'altra parte.

Articolo 10 - Privacy

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016, recepito con D.Lgs. 101/2018, le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione alla presente convenzione saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui all'accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula dello stesso. Il trattamento potrà essere effettuato sia tramite documentazione cartacea sia tramite documentazione elettronica; l'eventuale comunicazione dei dati sarà consentita ai soggetti pubblici e privati nelle sole circostanze previste dalla legge.

Le parti dichiarano inoltre di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di tutela dei dati personali e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di dare esecuzione alla convenzione.

Titolari del trattamento sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate ex art. 4, paragrafo 1, punto 7 del Regolamento (UE) n. 679/2016.

Articolo 11 - Uso dei loghi

Le parti utilizzeranno congiuntamente i rispettivi loghi per le attività che siano state progettate in comune nell'attuazione della presente convenzione.

L'utilizzo del logo ad opera di ciascuna parte è comunque subordinato all'espresso e previo consenso dell'altra parte, oltre che al rispetto delle normative vigenti e delle rispettive previsioni regolamentari.

Articolo 12 - Risoluzione delle controversie

Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente accordo. In caso di mancata risoluzione, la competenza sarà del Foro di Roma.

Articolo 13 - Rinvii

Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in materia e allo statuto e ai regolamenti delle Università contraenti.

Art. 14 - Registrazione e imposta di bollo

Il presente accordo è sottoscritto con apposizione di firma digitale in un unico originale ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i.

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. L'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale dall'Università degli Studi Roma Tre, giusta autorizzazione prot. n. 14160/98 (pos. 2.6.3217/98) rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in data 24.02.1999.

Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Roma,

LUMSA

Il Rettore

Prof. Francesco Bonini

Università degli Studi Roma Tre

Il Rettore

Prof. Luca Pietromarchi
